



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 5 luglio 2010

Oggetto: REVOCA DEL COMMA 2 DELL'ART.11 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

L'anno duemilaDIECI addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 7374 del 28/06/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>		
2) BETTINI	Aurelio	14) LOMBARDI	Nino
3) CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Renato
4) CAPOBIANCO	Angelo	16) MADDALENA	Michele
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6) CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7) COCCA	Francesco	19) MOLINARO	Dante
8) DAMIANO	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9) DEL VECCHIO	Remo	21) RICCI	Claudio
10) DI SOMMA	Catello	22) RICCIARDI	Luca
11) IADANZA	Pietro	23) RUBANO	Lucio
12) IZZO	Cosimo	24) VISCONTI	Paolo
13) LAMPARELLI	Giuseppe		

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 4-16-18

E' presente la Giunta al completo.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore Bello che tiene una breve relazione in merito al contenuto della proposta. (All.1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta che, presenti 22, viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita del parere reso, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del T.U. 267/2000, dal Dirigente del Settore competente (All. 1);

Visto il parere reso dalla I Commissione Consiliare (All.2)

Visto l'esito dell'eseguita votazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. **REVOCARE** il comma 2 dell'art.11 del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione di C.P.n.57 del 16.04.2003, che così recita: *“I locali per l'apertura di nuovi Studi o per trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri studi, almeno trecento metri, calcolati secondo il più breve tragitto a piedi che li ricongiunge”*.

2. **AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore competente per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali.

Il tutto come da resoconto stenografico (All.3).

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe MARIA MATURO -

N. 546 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 22 LUG. 2010
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 LUG. 2010 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 18 AGO. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patricia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 2 AGO. 2010

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 18 AGO. 2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patricia TARANTO)

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE Trasporti _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: REVOCA DEL COMMA 2 DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

L'ESTENSORE
[Signature]

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

Iscritta al n° 16 dell'Ordine del giorno

Approvata con delibera n° 39 del 5 LUG 2010

su Relazione _____

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli n. _____
Contrari n. _____
Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno in corso di formazione

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____

Esercizio finanziario 200__

*Il Responsabile del Settore
Gestione Economica*

REGISTRAZIONE CONTABILE

Registrazione impegno di spesa
(Art. 30 del Regolamento di contabilita')

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____ del _____

Esercizio finanziario 200__

Il Responsabile Servizio contabilità

PREMESSO :

- che, ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” e della Legge 4 gennaio 1994 n. 11, “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi”, le funzioni relative all’autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l’attività di consulenza automobilistica sono attribuite alla Provincia;
- che la materia del settore è disciplinata dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.” e ss.mm.ii. e dai Decreti Ministeriali di attuazione della L. 264/1991;
- che quest’Amministrazione con deliberazione di Consiglio n. 57 del 16.04.2003 ha approvato il Regolamento per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il quale prevede all’art. 11, comma 2, che i locali per l’apertura di nuovi studi o per trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti, devono distare almeno trecento metri dai locali di altri studi di consulenza;

VISTO che il Decreto del Ministero dei Trasporti del 09.11.1992, pubblicato sulla G.U. 283 del 01.02.1992, recante “Disposizioni dei criteri relativi all’idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” non menziona distanze da rispettare tra studi di consulenza;

CONSIDERATO che il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (Bersani) recante “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”, convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007, garantisce la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché assicura ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno procedere alla revoca del comma 2 dell’art. 11 del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione di C.P. n. 57 del 16.04.2003 che così recita : *“I locali per l’apertura di nuovi Studi o per trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri studi, almeno trecento metri, calcolati secondo il più breve tragitto a piedi che ricongiunge”*;

Su relazione dell’Assessore al ramo;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **Di revocare** il comma 2 dell’art. 11 del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione di C.P. n. 57 del 16.04.2003, che così recita : *“I locali per l’apertura di nuovi Studi o per trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri studi, almeno trecento metri, calcolati secondo il più breve tragitto a piedi che ricongiunge”*;
- **Di autorizzare** il Dirigente del Settore competente per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi
n. _____ facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Del. n. 56/2003

PROVINCIA di BENEVENTO

REGOLAMENTO

PER L'ATTIVITA' DI

CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 16 Aprile 2003, esecutiva)

INDICE

TITOLO I - DELLE GENERALITA'

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II - DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE

ART. 4 - IMPRESA INDIVIDUALE

ART. 5 - SOCIETA' DI PERSONE

ART. 6 - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

ART. 7 - SOCIETA' DI CAPITALI

ART. 8 - CITTADINI EXTRACOMUNITARI

ART. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 10 - REQUISITI PERSONALI E MORALI

ART. 11 - LOCALI

ART. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 13 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

ART. 14 - ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

ART. 15 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16 - SEDI SECONDARIE

ART. 17 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

TITOLO III - DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 18 - ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 19 - ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

sarà,
dei
dei
di
à;
oro
nza
gale
nza
dio,
vrà
il
dal
ere
zio
te,
ella
stro
1.
no
e •
sarà,
dei
dei
di
à;
oro
nza
gale
nza
dio,
vrà
il
dal
ere
zio
te,
ella
stro
1.
no
e •

società per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" per sé e per le società cui appartengono.

2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f) l'autorizzazione di cui all'art. 3 verrà revocata.

ART. 11

LOCALI

1. I locali degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. I locali per l'apertura di nuovi Studi o per il trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno trecento metri, calcolati secondo il più breve tragitto a piedi che li congiunge.

DECRETO MINISTERIALE

9 novembre 1992

(G.U. n. 283 dell'1.12.1992)

Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri;

Decreta:

Art. 1

- 1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
- 2) L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- 3) Tali locali devono comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m² di superficie complessiva, con non meno di 20 m² utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.
L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
- 4) In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3.

Art. 2

I criteri stabiliti dal presente decreto non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3

I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

- 1) Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della stessa legge.
- 2) Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie

forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 100.000.000, effettuata secondo lo schema allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

Il Ministro: TESINI

Allegato 1 al D.M. 9.11.1992

Carta intestata

(dell'azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig.

.....
nella forma tecnica di
un affidamento di lire (.....)

..... li

Firma



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI,
PRESIDENZA E AA.GG

SERVIZIO AA.GG

La 1 Commissione Consiliare riunita l'anno 2010 il
1 del mese di LUGLIO a seguito di regolare avviso, sotto la
 presidenza del Consigliere NINO LOMBARDI
 sull'oggetto: "REVOCA DEL COMMA 2 DELL'ART. 11 DEL
REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO",

~~XXXX~~

~~Il Segretario~~

(OMISSIS...) espone, a maggioranza di
 voti, PARERE FAVOREVOLE, con l'estensione
 del gruppo di consensi che ad
 avviso di esprimere le proprie volun-
 tazioni in Consiglio Provinciale.

Il Segretario

F.lli A. pul